



STATUTO dell'Organizzazione di Volontariato "AMICI DI MACIANO ODV"

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

ART. 1) – È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: "AMICI DI MACIANO ONLUS".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato -OdV", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "AMICI DI MACIANO Organizzazione di Volontariato", in sigla "AMICI DI MACIANO OdV".

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

ART. 2) – L' Associazione ha sede nel Convento Santa Maria dell'Olivo, Maciano di Pennabilli (Rimini).

ART. 3) – L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- Promuovere e attuare iniziative di beneficenza e assistenza in favore di persone, famiglie e comunità in condizioni di svantaggio economico, sociale o sanitario, comprese le attività di raccolta fondi, assistenza materiale, supporto psicologico e accompagnamento.
- Organizzare e gestire attività sociali, ricreative e culturali che favoriscano la partecipazione attiva dei beneficiari e la promozione della solidarietà, dell'integrazione e dell'inclusione sociale.

Luca Mennuti

- 
- Sensibilizzare e diffondere la conoscenza del Convento di Maciano favorendone la valorizzazione e l'utilizzo anche secondo il proprio originario scopo religioso, a beneficio della collettività e delle singole persone che in esso potranno accedere ed essere accolte;
 - Sviluppare sinergie e collaborazioni con altri enti, pubblici e privati, ed istituzioni finalizzati alla tutela, promozione, valorizzazione ma anche al sostegno e il finanziamento di attività, opere, iniziative, manutenzioni, restauri e quant'altro dagli stessi realizzati per concretizzare il raggiungimento delle attività di interesse generale;
 - Svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.4) - La durata dell'Associazione è illimitata.

SOCI

ART. 5) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e solo gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (non società) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

-l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

-la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Nel caso la richiesta di ammissione sia effettuata da minorenni, questa deve essere controfirmata da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Sono soci coloro che si impegnano a collaborare con continuità e regolarità alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e saranno in regola con la quota associativa.

Le quote sono determinate dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Coloro che intendono aderire all' Associazione dovranno farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

fuote Memo

Sarà il Consiglio Direttivo ad esprimere il proprio parere favorevole o a motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, dal Consiglio Direttivo chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

L'attività prestata dagli associati sarà totalmente gratuita.

ART. 6) - La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) decesso;
- c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo quando il socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi dell'Associazione, danneggiato o messo in pericolo la consistenza patrimoniale, l'immagine o la reputazione dell'Associazione.
- d) decadenza accertata dal Consiglio Direttivo qualora il socio sia moroso nel pagamento della quota associativa per almeno due annualità e, sollecitato in forma scritta a sanare la morosità entro 60 giorni pena la decadenza da socio, non vi provveda o non dia riscontro a tale comunicazione.

L'esclusione verrà comunicata con lettera raccomandata e l'interessato potrà fare ricorso all'Assemblea perentoriamente entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione. Il ricorso deve essere proposto per iscritto, l'assemblea si pronuncerà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

Nicola Menotti

Del venire meno dei soci il Consiglio Direttivo darà comunicazione all' Assemblea nella prima riunione utile che dovrà ratificare l'esclusione o decadenza rispettivamente deliberata o accertata dal Consiglio Direttivo.

In qualsiasi caso di cessazione i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, nè possono ripetere la quota versata.

La quota di associazione è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 7) - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Revisione, eventuale.

ART. 8) L' Assemblea dei soci è l'organo deliberativo dell'Associazione e si compone di tutti i soci che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socio dispone di un solo voto; può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta; ogni socio non può avere più di tre deleghe. In caso di soci minorenni, il diritto di voto viene esercitato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sugli stessi.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il trenta aprile) ed eventualmente del bilancio preventivo nonché quando sia atto dovuto ai sensi del presente statuto e quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

In tale ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano utile per l'attività dell'Associazione.

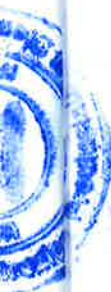
La convocazione deve essere effettuata otto giorni prima con avviso diretto ad ogni socio per iscritto. La convocazione deve inoltre essere affissa nei locali della sede.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione. Fra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno ventiquattro ore.

ART. 9) - Sono di competenza dell'Assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- 2) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) la fissazione della quota sociale annua su proposta del Consiglio Direttivo salvo che non effetti tacita conferma di quota precedente deliberata;
- 4) la discussione e l'approvazione dell'eventuale regolamento interno, proposto dal Consiglio Direttivo e le sue variazioni;

Nicola Menzoni

- 
- 5) la deliberazione in via definitiva sulla esclusione e decadenza dei soci e sul ricorso del socio escluso;
 - 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - 7) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto
 - 8) delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione
 - 9) la deliberazione su quant' altro ad essa demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 10) - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione la assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibererà validamente con la maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorrono la presenza della maggioranza assoluta degli associati ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo articolo 22 occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 11) - L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea, ed è composto a scelta dell'Assemblea da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti senza limite nel numero di mandati. In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo gli altri in carica nominano in sua o loro sostituzione rispettivamente i primi non eletti, in ordine di graduatoria, nella votazione che ha nominato il consiglio in carica. In mancanza di persone non elette nella suddetta graduatoria o della loro accettazione alla carica, verranno nominate dal consiglio direttivo altre persone che siano ritenute idonee. La prima Assemblea successiva alla nomina dei nuovi consiglieri ratificherà la stessa o, in caso contrario, provvederà nuova nomina. I consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea, che dovrà tenersi entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni, che provvederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 12) - Il Consiglio Direttivo dell'Associazione svolge le seguenti attività:

- a) nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente il vice Presidente;
- b) formula il programma di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) discute e predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) convoca l'assemblea dei soci;

Luca Maresca

- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- f) informa gli adottanti nel modo ritenuto opportuno;
- g) delibera circa l'ammissione, l'esclusione o decadenza dei soci e sull'adozione di provvedimenti disciplinari da sottoporre successivamente a ratifica dell'Assemblea;
- h) cura la gestione ordinaria dell'associazione;
- i) propone la determinazione delle quote sociali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
- l) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- m) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

ART. 13) - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri in carica e comunque almeno una volta a trimestre per verificare l'andamento dell'attività associativa e una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14) - Il presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

mentre
prima

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di Revisione, organo eventuale istituito se nominato dall'assemblea, è costituito da un collegio di Revisori dei Conti, nel numero di tre, o da un Revisore unico, nella modalità -tra queste- deliberata dalla Assemblea che provvederà di conseguenza alla nomina dell'organo, tra persone esterne alla Associazione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. All'organo di revisione è affidata la vigilanza sulla gestione dell'associazione, a tal fine lo stesso dovrà redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 16) - Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili, che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da privati, enti di qualsiasi natura sia pubblici che privati.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle eventuali quote sociali;
- b) da contributi di privati, enti pubblici o privati, anche seguito di specifiche raccolte fondi, per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'associazione;
- c) da proventi derivanti da attività direttamente connesse a quelle istituzionali nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa in materia di enti non commerciali e onlus;
- d) dai proventi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

ART. 17) L'Associazione "AMICI DI MACIANO" trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contribuzioni di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi o contributi derivanti da convenzioni;

Memo
Maciano

g) proventi derivanti dall'esercizio di attività direttamente connesse a quelle istituzionali nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa in materia di ETS;

h) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART.18) - L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo, dovrà essere redatto annualmente dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il 30 aprile e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

E' fatto divieto all' Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili od avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 19) L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

ART. 20) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

Nicola Monti

dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 21) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

SCIoglimento E CONTROVERSIE

ART. 22) In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

NORMA TRANSITORIA

ART. 24) L'efficacia per la Associazione della perdita della locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" e la relativa abbreviazione ONLUS è, come previsto dall'art. 1 del presente Statuto, subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del D. Lgs. 117/17 ed alla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Con la stessa decorrenza cesseranno le norme statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli ETS di cui al D. Lgs. 117/17, ed entrerà in vigore il recepimento di regole statutarie potenzialmente incompatibili con la disciplina di cui al D. Lgs. 4.12.1997 n.460.

ART. 25) Il Presidente è delegato, una volta che si sia verificato quanto previsto nell'art. 24, ad eliminare dal presente statuto tutte le previsioni transitorie o che facciano riferimento a normative cessate di vigore, depositando il nuovo statuto come sopra coordinato presso il RUNTS.



Direzione Provinciale di Siena
Ufficio Territoriale di Poggibonsi

REGISTRATO A POGGIBONSI IL 14/11/2025

AL N° 310 MOD. Serie 3

VERSATI EURO € 200,00

[Handwritten signature]

filiale Poggibonsi